

## **Regolamento d'uso del Marchio Collettivo "VEDE - Venice Development"**

1. Il presente Regolamento d'uso del marchio collettivo "VEDE - Venice Development" (il "**Regolamento**") definisce e regola le condizioni per la concessione in uso del marchio collettivo "VEDE - Venice Development" (il "**Marchio**"), istituito e promosso dalla Fondazione di Venezia, con sede in Dorsoduro 3488/U, Venezia, C.F. 94020300276 (la "**Richiedente**").
2. La Richiedente è Fondazione di diritto italiano istituita con decreto del Ministro del Tesoro del 5 giugno 1992 quale persona giuridica senza fine di lucro dotata di piena autonomia statutaria e gestionale ed è sottoposta alla vigilanza prevista dalla legge. Essa è disciplinata dal decreto legislativo italiano n. 153/1999 e dalle ulteriori vigenti disposizioni di legge, nonché dalle norme del codice civile italiano per quanto applicabili, oltre che dal proprio Statuto approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze da ultimo in data 7 luglio 2017 e definito in aderenza alla Carta delle fondazioni adottata dall'ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio) ed al Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015.
3. Scopo della Fondazione è la promozione della società civile e del capitale umano, nella dimensione storica, sociale, economica e culturale di Venezia e delle sue proiezioni.
4. Gli organismi della Fondazione sono il Consiglio Generale ed il Consiglio di Amministrazione, entrambi presieduti dal Presidente della Fondazione. Il Presidente della Fondazione ne è il legale rappresentante, autorizzato a rappresentare la Richiedente e a stare per essa in giudizio a tutti gli effetti di legge.
5. Lo scopo che si prefigge la Richiedente con l'istituzione del Marchio è quello di promuovere, valorizzare e sostenere la produzione di beni radicati e identificati nel territorio delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige (Tre Venezie), nei settori di attività di cui alla lista servizi per i quali è stata fatta domanda di marchio, e riportati al successivo articolo 8. Il radicamento territoriale corrisponde a specifiche caratteristiche dei prodotti, dei processi e dei servizi alla produzione, che si riassumono nei concetti di estetica, qualità, sostenibilità ed etica. La finalità generale del Marchio consiste:
  - a) nella tutela delle produzioni e delle attività produttive, nei settori menzionati, localizzati nel territorio delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige che possiedano le caratteristiche richiamate al precedente capoverso;
  - b) nella promozione delle qualità intrinseche di tali produzioni;
  - c) nello sviluppo di azioni integrate e sinergiche tra le imprese alle quali è concesso il diritto d'uso del Marchio ai sensi del presente Regolamento;
  - d) nella intensificazione delle qualità di design, innovazione, funzionalità, sicurezza e sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi;
  - e) nella funzione di evidenziare e rivendicare e mantenere tali caratteristiche al territorio, quale strumento di riconoscimento della "identità territoriale" e di selezione concorrenziale organizzata.
6. La Fondazione di Venezia è titolare esclusiva della domanda di Marchio collettivo europeo depositato presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale in Alicante in data 14 dicembre 2017 e che ha preso il numero di domanda EUTM 017602764.

7. Il Marchio è un marchio figurativo consistente nella parola VEDE in carattere stampatello accompagnata, sempre in carattere stampatello, dal pay-off “VENICE DEVELOPMENT”, come segue:



8. I servizi per i quali il Marchio è rivendicato sono i seguenti, nelle rispettive classi di Nizza:

classe **35**: Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi di analisi, ricerca e informazione negli affari; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi di consulenza in materia di relazioni pubbliche; Studi in materia di relazioni pubbliche; Consulenza nelle strategie di comunicazione nelle pubbliche relazioni; Dimostrazione di prodotti; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Organizzazione di presentazioni per scopi d'affari; Pianificazione e conduzione di fiere, esposizioni e presentazioni per scopi economici o pubblicitari; Fornitura di informazioni in materia di commercio; Indagini di mercato; Servizi di verifica del marchio; Servizi di strategia del marchio; Servizi di creazione del marchio; Servizi di marketing su motori di ricerca; Organizzazione e direzione di eventi di marketing; Servizi di marketing promozionale utilizzando mezzi audiovisivi; Informazioni o richieste in materia di affari e marketing; Consulenza e gestione aziendale in materia di attività di marketing; Ricerche di marketing; Pianificazione di strategie di marketing.

classe **41**: Organizzazione e direzione di conferenze; Organizzazione e direzione di congressi; Organizzazione e direzione di convegni; Organizzazione e direzione di seminari; Organizzazione e direzione di simposi; Organizzazione e gestione di laboratori di formazione [workshop]; Orientamento professionale; Accademie [educazione]; Organizzazione di competizioni sportive; Organizzazione di concorsi di bellezza; Organizzazione di concorsi [educazione o divertimento]; Organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi; Organizzazione di lotterie; Organizzazione di sfilate di moda per intrattenimento; Organizzazione di spettacoli [servizi di impresari]; Organizzazione e direzione di concerti; Editoria elettronica; Servizi editoriali; Editoria musicale; Pubblicazione di libri; Pianificazione di ricevimenti [divertimento]; Addestramento di animali; Allenamento [formazione]; Composizione musicale per i terzi; Divertimento; Educazione; Fornitura on-line di pubblicazioni elettroniche non scaricabili; Servizi di fotografia; Informazioni in materia di divertimento; Informazioni in materia di educazione; Informazioni in materia di ricreazione; Layout, non per scopi pubblicitari; Messa a disposizione di impianti sportivi; Produzione di films non per scopi pubblicitari; Produzione di spettacoli; Pubblicazione in linea di libri e di riviste on line; Rappresentazione di spettacoli dal vivo; Rappresentazioni teatrali; Scrittura di sceneggiature televisive e cinematografiche; Redazione di testi; Servizi di museo [presentazioni, esposizioni]; Informazioni in materia di editoria; Consulenza editoriale; Editoria tramite mezzi elettronici; Pubblicazione di contenuti editoriali di siti accessibili tramite una rete informatica globale; Parchi di divertimenti; Formazione; Formazione professionale; Formazione didattica; Attività di formazione; Corsi di formazione; Workshop di formazione; Conduzione di workshop [formazione]; Consulenza in materia di formazione; Servizi di formazione di impresa; Formazione in materia di design; Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; Pubblicazione e giornalismo; Corsi di formazione in pianificazione strategica relativa a pubblicità, promozione, marketing e servizi commerciali.

classe **42**: Certificazione [controllo qualità]; Certificazione di servizi educativi; Servizi di testing per la certificazione della qualità o degli standard; Test di qualità dei prodotti al fine di conseguire una certificazione; Sperimentazione, analisi e valutazione di prodotti di terzi ai fini della certificazione; Controlli di qualità; Controllo di qualità su prodotti; Controllo e consulenza in materia di prodotti di consumo; Servizi di ricerca e sviluppo; Valutazione della qualità; Realizzazione di test per controllo qualità; Consulenza in materia di design; Design di marchi.

9. Le imprese dotate dei requisiti di cui al successivo art. 11 che intendano usare il Marchio per i servizi di cui all'articolo precedente devono presentare specifica domanda scritta alla Fondazione di Venezia, mediante compilazione del modulo "Domanda di concessione della licenza d'uso del Marchio VEDE - Venice Development" pubblicato sul sito web <http://www.vede-venezia.com> e fornendo gli elementi necessari atti a dimostrare di possedere le caratteristiche individuate all'art. 11 del presente Regolamento.
10. La Fondazione di Venezia, sentito il Comitato tecnico e scientifico di cui all'art. 12 del presente Regolamento, concede la licenza d'uso del Marchio alle imprese che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo precedente e che dimostrino di possedere i requisiti di cui all'articolo seguente del presente Regolamento, conformemente a quanto previsto dall'art. 75 paragrafo 2 seconda frase del vigente RMUE (Regolamento del Marchio dell'Unione Europea) 2017/1001.
11. Le imprese devono dimostrare, alla data di presentazione della domanda, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) siano regolarmente iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio di uno dei comuni delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige;
  - b) siano attive in tale registro;
  - c) non siano sottoposte a procedure concorsuali o di amministrazione straordinaria, concordato preventivo o fallimento;
  - d) siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assicurativi relativi ai propri collaboratori, consulenti e personale dipendente;
  - e) non impieghino, in alcuna forma, lavoro minorile o lavoratori comunque non in regola con le normative previdenziali e assistenziali;
  - f) osservino tutte le normative applicabili in materia di sicurezza sul lavoro e di rispetto dell'ambiente;
  - g) il legale rappresentante dell'impresa, i suoi soci, i membri del consiglio di amministratore, i sindaci, non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  - h) non risultino aperti procedimenti a loro carico da parte di enti o organismi pubblici nazionali, europei o internazionali per pratiche commerciali scorrette, ingannevoli o aggressive o sleali a danni dei consumatori o delle imprese concorrenti;
  - i) abbiano adottato un Sistema di gestione per la Qualità e l'Ambiente;
  - j) svolgano la propria attività produttiva o comunque si avvalgano di semilavorati o fornitori delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige;
  - k) operino sul mercato da almeno tre anni, ivi comprese le trasformazioni societarie eventualmente intercorse;
  - l) svolgano attività con elevati contenuti di creatività e innovazione.

12. La decisione in merito al rilascio e al mantenimento della concessione della licenza d'uso del Marchio è affidata dalla Fondazione di Venezia al parere di un Comitato tecnico e scientifico (il "**Comitato**") di tre membri così composto:
- il Direttore della Fondazione di Venezia, in qualità di presidente del Comitato;
  - due rappresentanti nominati dalla Fondazione su proposta non vincolante delle imprese licenziatarie.
- Il Comitato fornisce un parere sulla congruità della domanda, eventualmente chiedendo ulteriori elementi di supporto e/o convocando l'impresa che richiede la concessione della licenza d'uso del Marchio.
13. Esaminata la domanda ed acquisito il parere che il Comitato ha emesso secondo l'articolo precedente, la Fondazione di Venezia svolge apposita istruttoria sull'impresa richiedente. L'esito dell'istruttoria è comunicato al Comitato che delibera a maggioranza dei propri membri sul rilascio della licenza d'uso del Marchio all'impresa richiedente. In caso di disaccordo prevale la decisione del presidente del Comitato. Il Comitato comunica alla Fondazione di Venezia la propria decisione. La Fondazione di Venezia comunica il provvedimento, adeguatamente motivato, di accoglimento o diniego della domanda di concessione d'uso del Marchio, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dell'impresa richiedente.
14. L'uso del Marchio è concesso dalla Fondazione di Venezia mediante apposita licenza d'uso del Marchio conforme al testo di accordo di licenza d'uso del Marchio pubblicata sul sito web <http://www.vede-venezia.com>. La licenza d'uso del Marchio è concessa non in esclusiva, non è sub-licenziabile, né cedibile o altrimenti trasferibile a terzi, è valida per tutti i Paesi dell'Unione Europea, ed è a titolo gratuito. La durata della licenza d'uso del marchio è annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta dell'impresa licenziataria con un preavviso di 3 (tre) mesi da ciascuna scadenza annuale. Il presente Regolamento è parte integrante e sostanziale dell'accordo di licenza d'uso del Marchio al quale è allegato per formale ed espresa accettazione da parte dell'impresa licenziataria.
15. Le imprese licenziatarie del Marchio sono elencate nel Registro delle Imprese licenziatarie del Marchio VEDE pubblicato sul sito web <http://www.vede-venezia.com> (il "**Registro**").
16. La perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nell'art. 11 del presente Regolamento comporta l'immediata estinzione del diritto all'uso del Marchio, con conseguente risoluzione automatica della licenza d'uso del Marchio concessa ai sensi dell'art. 14 e la cancellazione dell'impresa dal Registro di cui all'art. 15 del presente Regolamento. L'estinzione del diritto all'uso del Marchio comporta l'obbligo a carico dell'impresa di cessare, con effetto immediato, l'uso del Marchio e di ritirare dal mercato e distruggere tutti i materiali dell'impresa su cui è apposto il Marchio ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento.
17. Le imprese licenziatarie del Marchio possono usare il Marchio secondo quanto previsto nel presente Regolamento sulla propria carta intestata e relative buste, biglietti da visita, carta da imballaggi e nastro adesivo per le confezioni dei prodotti, cataloghi, dépliant, brochure, leaflet, pubblicità e comunicazione commerciale, con qualsiasi mezzo diffusa, siti web, riviste, giornali e pubblicazioni di settore, targhe e insegne, espositori, cartellonistica di fiere e altre manifestazioni analoghe, convegni e seminari, sia in Italia sia all'interno dei

Paesi dell'Unione Europea. Qualsiasi ulteriore utilizzo deve essere preventivamente autorizzato in forma scritta dalla Fondazione di Venezia.

18. Il Marchio deve essere usato nella esatta conformazione grafica indicata all'art. 7 del presente Regolamento e come depositato presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale; l'impresa licenziataria non è autorizzata ad apportare nessuna modifica, alterazione o aggiunta al Marchio. Il Marchio dovrà essere usato in modo tale da non creare confusione o inganno per il pubblico, o tale da essere associato o sovrapposto a marchi di terzi o ai marchi e alla denominazione sociale dell'impresa alla quale è stata concessa la licenza d'uso del Marchio ai sensi del presente Regolamento.
19. La Fondazione di Venezia, acquisisce notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti soggetti e oggettivi richiesti per la concessione della licenza d'uso del Marchio e il rispetto del presente Regolamento da parte dell'impresa licenziataria del Marchio, segnalando altresì eventuali ipotesi di indebito utilizzo. La Fondazione di Venezia, sentite le imprese licenziatarie interessate, assumerà le conseguenti e appropriate determinazioni, ai sensi di questo Regolamento.
20. Nel caso in cui i controlli e le notizie di cui all'articolo precedente facciano emergere a carico dell'impresa interessata violazioni nell'uso del Marchio o del presente Regolamento o il venir meno dei requisiti oggettivi e soggettivi per la concessione della licenza d'uso del medesimo Marchio, la Fondazione di Venezia revoca l'autorizzazione all'utilizzo del Marchio, dandone comunicazione all'impresa interessata a mezzo di comunicazione recettizia. Si applica in ogni caso l'art. 16 del presente Regolamento.
21. Qualora ne abbia notizia, la Fondazione di Venezia segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione o di uso abusivo del Marchio. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli artt. 144 e ss. del codice della proprietà industriale italiano (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e succ. mod.).
22. Il presente Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento da parte della Fondazione di Venezia. Le modifiche del Regolamento disposte dalla Fondazione di Venezia sono efficaci a decorrere dalla data in cui la Fondazione di Venezia comunica le modifiche intervenute alle imprese licenziatarie del Marchio a mezzo di comunicazione recettizia e con la pubblicazione sul sito web <http://www.vede-venezia.com>.
23. Tutte le controversie derivanti dal presente Regolamento o ad esso collegate, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione, sono sottoposte alla giurisdizione del Foro di Venezia ed in particolare alla Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Venezia. La legge applicabile è quella italiana.